

Cassa pensione ottica/photo/metalli preziosi

proparis fondazioni di previdenza arti e mestieri Svizzero

REGOLAMENTO 2009

Seconda parte: disposizioni generali

Il presente regolamento è valido dal 1° gennaio 2009 e sostituisce tutte le disposizioni precedenti.

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Sommario

1.	Scopo della previdenza	6
2.	Persone assicurate	7
2.1.	Adesione alla Cassa pensione; cerchia delle persone assicurate	7
2.2.	Notifica	7
2.3.	Inizio della previdenza	8
2.4.	Copertura previdenziale / certificato di previdenza	8
2.5.	Riserve per motivi di salute	8
3.	Basi di calcolo	9
3.1.	Basi di calcolo determinanti	9
3.2.	Salario assicurato	9
3.3.	Salario annuo AVS in caso di inizio o fine dell'assicurazione nel corso dell'anno	9
3.4.	Diminuzione temporanea del salario annuo AVS	9
4.	Rendita di vecchiaia	10
4.1.	Esigibilità	10
4.2.	Avente diritto	10
4.3.	Importo	10
5.	Capitale di vecchiaia	11
5.1.	Esigibilità	11
5.2.	Avente diritto	11
5.3.	Importo	11
6.	Rendita d'invalidità ed esonero dal pagamento dei contributi	12
6.1.	Esonero dal pagamento dei contributi	12
6.2.	Rendita d'invalidità	12
6.3.	Modifica del grado d'invalidità e ricaduta	13
6.4.	Disposizione transitoria per gli anni 2005 e 2006	13
7.	Rendita per il coniuge o il convivente superstite	14
7.1.	Esigibilità della rendita per il coniuge superstite	14
7.2.	Condizioni per il diritto alle prestazioni	14
7.3.	Inizio	14
7.4.	Importo	14
7.5.	Rendita per superstiti in caso di decesso dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento	15
7.6.	Diritto del coniuge divorziato	15
7.7.	Rendita per il convivente superstite	15
8.	Capitale di decesso	16
8.1.	Esigibilità	16
8.2.	Aventi diritto	16
8.3.	Entità	16
9.	Rendite per figli	17
9.1.	Scadenza	17
9.2.	Aventi diritto alle rendite per figli	17
9.3.	Aventi diritto alle rendite per figli di pensionato e per figli di invalido	17
9.4.	Durata del diritto	17
9.5.	Importo delle rendite per figli	17
10.	Disposizioni comuni per tutte le prestazioni	18
10.1.	Obbligo di prestazione	18
10.2.	Coppie omosessuali in unione domestica registrata	18
10.3.	Coordinamento con la LAINF e la LAM	18
10.4.	Riduzione delle prestazioni previdenziali	18
10.5.	Cessione dei diritti	19
10.6.	Surrogazione	19
10.7.	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	19
10.8.	Fondo di garanzia	19
10.9.	Versamento	19
10.10.	Giustificazione del diritto alle prestazioni	20
10.11.	Impignorabilità e incedibilità dei diritti	21

10.12.	Modifica della forma delle prestazioni in scadenza	21
11.	Pensionamento flessibile	22
11.1.	Prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia	22
11.2.	Prelievo differito delle prestazioni di vecchiaia	22
11.3.	Versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia	22
12.	Libero passaggio	24
12.1.	Uscita dalla Cassa pensione	24
12.2.	Importo della prestazione di libero passaggio	24
12.3.	Esigibilità e utilizzazione della prestazione di libero passaggio	25
12.4.	Trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio	26
12.5.	Uscita di una ditta affiliata	26
13.	Promozione della proprietà abitativa con i fondi della Previdenza professionale	27
13.1.	Principi	27
13.2.	Costituzione in pegno	27
13.3.	Prelievo anticipato	27
13.4.	Assicurazione complementare	28
14.	Finanziamento della previdenza	29
14.1.	Contributi	29
14.2.	Altre fonti di finanziamento	30
15.	Impiego dei fondi	31
15.1.	Fondi della Cassa pensione	31
15.2.	Prestazioni di libero passaggio trasferite e versamenti unici	31
16.	Organizzazione	32
16.1.	proparis	32
16.2.	Il consiglio di fondazione della proparis	32
16.3.	La commissione d'assicurazione della Cassa pensione	32
16.4.	Controllo	33
16.5.	Organo d'applicazione	33
16.6.	Obbligo di discrezione	33
17.	Obbligo d'informazione e di notifica	34
17.1.	Obbligo d'informazione	34
17.2.	Obbligo di notifica	34
17.3.	Notifica dei salari annui soggetto all'AVS AVS	34
17.4.	Elaborazione e trasmissione di dati personali	34
17.5.	Certificati di previdenza	34
17.6.	Ritardo nella notifica e infrazione dell'obbligo d'informazione e di notifica	34
18.	Informazioni (Trasparenza)	35
18.1.	Informazioni alle persone assicurate	35
18.2.	Dati della compagnia gerente	35
18.3.	Rilascio di informazioni alle persone assicurate	35
19.	Disposizioni finali	36
19.1.	Controversie giuridiche	36
19.2.	Luogo di adempimento	36
19.3.	Modifiche del regolamento	36
19.4.	Lacune nel regolamento	36
19.5.	Disposizioni transitorie	36
19.6.	Entrata in vigore	36
1.	Allegato: tabelle d'acquisto	37
1.1.	Tabella d'acquisto 2007 per i piani di base LPP	37
1.2.	Tabella d'acquisto 2007 per i piani di risparmio	38

DEFINIZIONI

Nel presente regolamento sono impiegate le seguenti definizioni:

Associazioni	Association Suisse des Opticiens (ASO) ou les Photographes professionnels Suisses (PpS) ou L'association suisse pour le commerce et l'art photographique (ASCAP) ou L'association suisse des maisons spécialisées en horlogerie et bijouterie (ASHB) ou l'Association suisse des fournisseurs de bijouterie et d'orfèrerie (ASFBO)
proparis	proparis fondazioni di previdenza arti e mestieri Svizzero, Berna
Cassa pensione	Cassa pensione ottica/photo/metalli preziosi, istituzione di previdenza nel quadro della proparis fondazioni di previdenza arti e mestieri Svizzero
Ditte affiliate	Ditte affiliate all'associazione
Lavoratori indipendenti	Lavoratori di ditte affiliate che versano contributi in qualità di indipendenti ai sensi dell'AVS
Dipendenti	Persone che esercitano un'attività al servizio delle ditte affiliate
Organo d'applicazione AVS	Cassa di compensazione AVS PROMEA, Schlieren
LAVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti
LPP	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OPP 2	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
IV	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LAI	Assicurazione federale per l'invalidità
LAM	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione militare
LPGA	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
CO	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Compagnie d'assicurazione	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Compagnia gerente	La Basilese Compagnia d'Assicurazione sulla Vita, Nazionale Svizzera Vita SA, Swiss Life Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, AXA Vita SA

Il regolamento si compone di tre parti.

La **prima parte** comprende il **piano di previdenza (PP)** e contiene le informazioni di maggior rilievo per la persona assicurata (in particolare le prestazioni previste dai piani). La prima parte ha carattere sostanzialmente riassuntivo. Il datore di lavoro distribuisce il piano di previdenza a tutte le persone assicurate.

La **scala dei contributi** è parte integrante del regolamento e precisa le modalità di finanziamento della previdenza. La scala è allestita ogni anno e viene consegnata a ogni persona assicurata per il tramite del datore di lavoro.

La **seconda parte** comprende le **disposizioni generali** la cui consegna alle ditte affiliate e alle persone assicurate è facoltativa. Tuttavia la persona assicurata ha il diritto di consultare le disposizioni generali in qualsiasi momento.

La **terza parte** comprende i **piani di previdenza validi per l'impresa assicurata** e la relativa ripartizione degli assicurati ai singoli piani sulla base di criteri oggettivi, riportati nell'appendice alla convenzione d'adesione.

1. SCOPO DELLA PREVIDENZA

Le associazioni hanno istituito questa Cassa pensione, gestita nell'ambito della proparis, allo scopo di offrire ai lavoratori indipendenti e alle ditte affiliate, con una soluzione semplice e a costi contenuti, la copertura previdenziale ai sensi della LPP ed eventualmente la copertura di un fabbisogno previdenziale più esteso nell'ambito del secondo pilastro.

La proparis è iscritta nel registro della previdenza professionale presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Le prestazioni regolamentari sono garantite da un contratto concluso tra la proparis e le compagnie d'assicurazione.

2. PERSONE ASSICURATE

2.1. Adesione alla Cassa pensione; cerchia delle persone assicurate

- 2.1.1. Le ditte affiliate alle associazioni attuano la previdenza professionale presso la Cassa pensione. In base alla convenzione d'adesione esse sono tenute ad affiliare alla Cassa pensione tutte le persone alle loro dipendenze che percepiscono un salario annuo AVS superiore ai 6/8 della rendita semplice massima AVS. In caso di disdetta della convenzione d'adesione la Cassa pensione è tenuta a informare la competente cassa di compensazione AVS e la Fondazione istituto collettore LPP, controllo della riaffiliazione, 8036 Zurigo.
- 2.1.2. Le seguenti categorie di dipendenti sono escluse dalla previdenza obbligatoria:
- i dipendenti con i quali la ditta affiliata ha stipulato un contratto di lavoro per una durata massima di tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre questo termine, il dipendente deve essere assicurato dal momento in cui è stata convenuta la proroga;
 - i dipendenti già assicurati obbligatoriamente altrove nell'ambito della loro attività principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente come professione principale;
 - i dipendenti che svolgono in Svizzera un'attività a carattere temporaneo e che beneficiano di una sufficiente copertura previdenziale all'estero, a condizione che inoltrino domanda d'esenzione dall'assicurazione obbligatoria.
- 2.1.3. Non possono essere assicurati:
- i dipendenti il cui grado d'invalidità ammonta almeno al 70 per cento ai sensi dell'AI;
 - i dipendenti che hanno superato l'età di pensionamento di cui al punto 2. A del piano di previdenza.
- 2.1.4. L'affiliazione alla Cassa pensione può essere richiesta anche dai lavoratori indipendenti. Se questi ultimi sono coperti nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, si applicano per analogia le disposizioni previste per i dipendenti. Restano riservate le disposizioni di cui al punto 2.5.

2.2. Notifica

- 2.2.1. Le persone da assicurare devono essere notificate per iscritto presso l'organo d'applicazione al più tardi entro i successivi 14 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro. I dipendenti devono essere notificati dal loro datore di lavoro.
- 2.2.2. Il datore di lavoro e la persona da assicurare devono rispondere in modo veritiero e completo alle domande concernenti la capacità al lavoro e le condizioni di salute. La notifica di dati inesatti o incompleti viene considerata come violazione dell'obbligo di dichiarazione e pertanto la Cassa pensione è autorizzata a ridurre o a rifiutare le prestazioni previdenziali, non appena ne viene a conoscenza.
- 2.2.3. L'intera prestazione di libero passaggio dovuta dalla precedente istituzione di previdenza deve essere versata alla Cassa pensione. Su richiesta, la persona da assicurare deve mettere a disposizione della Cassa pensione il conteggio della prestazione di libero passaggio derivante dal precedente rapporto previdenziale.

2.3. Inizio della previdenza

2.3.1. Per il dipendente la previdenza inizia

- il giorno in cui il suo datore di lavoro attua la previdenza professionale nell'ambito della Cassa pensione,
- il giorno in cui egli comincia, o avrebbe dovuto cominciare il lavoro come da contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al lavoro, al più presto, tuttavia, il 1° gennaio dell'anno successivo il compimento del 17° anno di età.

2.3.2. Per i lavoratori indipendenti l'assicurazione inizia dal momento in cui la notifica perviene all'organo d'applicazione, non prima, tuttavia, della data d'inizio indicata nella notifica.

2.4. Copertura previdenziale / certificato di previdenza

2.4.1. La copertura previdenziale per le prestazioni minime LPP inizia con il rapporto di previdenza ai sensi del punto 2.3. Per i lavoratori indipendenti può essere posta una clausola di riserva per ragioni di salute, limitata al massimo a tre anni per i rischi di invalidità e di decesso. Un'eventuale clausola di riserva non viene applicata alle prestazioni minime della LPP qualora il lavoratore indipendente sia stato precedentemente assicurato a titolo obbligatorio per un periodo di almeno sei mesi e si assoggetti volontariamente alla LPP entro un anno.

2.4.2. Per le prestazioni superiori al minimo legale previsto dalla LPP la copertura previdenziale inizia dal giorno in cui la notifica perviene all'organo d'applicazione, al più presto, comunque, dalla data d'inizio della previdenza ai sensi del punto 2.3. Sono fatte salve le limitazioni ai sensi del punto 2.5.

Nell'ambito della previdenza obbligatoria la copertura previdenziale è, in via di principio, sempre illimitata; si fanno salve le eccezioni di cui al punto 6.

2.5. Riserve per motivi di salute

2.5.1. Le prestazioni superiori al minimo legale previsto dalla LPP, le quali non sono state acquisite senza riserva con le prestazioni di libero passaggio trasferite, possono essere sottoposte a riserve per ragioni di salute o essere totalmente escluse dall'assicurazione. La durata della clausola di riserva non può essere superiore a cinque anni. La nuova istituzione di previdenza può mantenere l'eventuale clausola di riserva della precedente istituzione, ma per il calcolo della sua durata deve tenere conto del periodo già trascorso dalla sua introduzione. Se, durante il periodo di validità della riserva subentra un caso di previdenza, le prestazioni restano limitate anche dopo la scadenza della riserva.

2.5.2. L'esame dello stato di salute ordinato è gratuito per la persona notificata alla previdenza.

2.5.3. Se una persona notificata per la previdenza rifiuta la riserva secondo la definizione del punto 2.5.1 o se non prende posizione entro un mese a partire dal momento in cui riceve la relativa comunicazione, si estingue l'assicurazione sulle prestazioni superiori al minimo legale previste dalla LPP.

2.5.4. Se un lavoratore indipendente rifiuta un'eventuale riserva secondo il punto 2.4 o se non prende posizione entro un mese a partire dal momento in cui riceve la relativa comunicazione, si estingue l'assicurazione facoltativa nell'ambito della LPP.

2.5.5. Ogni persona assicurata riceve quale conferma della sua ammissione alla Cassa pensione un certificato di previdenza con i dati per lei valevoli. Un nuovo certificato viene rilasciato il 1° gennaio di ogni anno ed eventualmente dopo una modifica del rapporto di previdenza nel corso dell'anno. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti.

3. BASI DI CALCOLO

3.1. Basi di calcolo determinanti

Le basi determinanti per il calcolo delle prestazioni (età determinante, età di pensionamento, salario assicurato, accrediti di vecchiaia, avere di vecchiaia) sono definite nel piano di previdenza al punto 2.

3.2. Salario assicurato

Per la determinazione del salario assicurato valgono le disposizioni del piano di previdenza. Per i lavoratori indipendenti il salario annuo AVS corrisponde al reddito annuo AVS assicurato.

3.3. Salario annuo AVS in caso di inizio o fine dell'assicurazione nel corso dell'anno

Se al punto 2. B del piano di previdenza viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata all'istituzione di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

3.4. Diminuzione temporanea del salario annuo AVS

Se il salario annuo AVS diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o maternità, il salario assicurato nei piani di previdenza ai sensi della LPP rimane in vigore almeno fino al termine dell'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro in base all'art. 324a CO o del congedo di maternità in base all'art. 329f CO. Durante questo periodo i contributi della persona assicurata e della ditta affiliata devono essere versati integralmente. Tuttavia, la persona assicurata può chiedere, tranne che in casi di congedo di maternità, una riduzione del salario assicurato. In tal caso l'obbligo di versamento dei contributi del dipendente e della ditta affiliata sussiste solo in base a questo salario assicurato ridotto.

4. RENDITA DI VECCHIAIA

4.1. Esigibilità

La rendita di vecchiaia è esigibile (con riserva delle disposizioni ai punti 10.12 e 11) a partire dal 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A del piano di previdenza.

L'importo della rendita di vecchiaia annua prevista indicato nel certificato di previdenza è il risultato della moltiplicazione dell'avere di vecchiaia ai sensi del punto 2. C del piano di previdenza per l'aliquota di conversione fissata dalla commissione d'assicurazione conformemente al punto 3. A del piano di previdenza.

4.2. Avente diritto

L'avente diritto alla rendita di vecchiaia è la persona assicurata. La rendita di vecchiaia viene versata a titolo di vitalizio.

4.3. Importo

L'importo della rendita di vecchiaia si basa sulle disposizioni contenute al punto 3. A del piano di previdenza. Se la rendita di vecchiaia sostituisce una rendita d'invalidità ai sensi della LPP, il suo ammontare corrisponde come minimo all'importo della rendita d'invalidità LPP che è stata sostituita, inclusi tutti gli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi effettuati fino a quel momento ai sensi del punto 10.7.1.

5. CAPITALE DI VECCHIAIA

5.1. Esigibilità

Il capitale di vecchiaia (facendo salve le disposizioni al punto 10.9) è esigibile all'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A del piano di previdenza.

L'importo del capitale di vecchiaia indicato nel certificato di previdenza corrisponde all'avere di vecchiaia previsto all'età del pensionamento, ottenuto sulla base del salario assicurato invariato ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 OPP 2 e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. 12 OPP 2.

5.2. Avente diritto

L'avente diritto al capitale di vecchiaia è la persona assicurata.

5.3. Importo

L'importo del capitale di vecchiaia si basa sulle disposizioni contenute al punto 3. A del piano di previdenza. Per quanto riguarda le modalità di versamento si rimanda al punto 10.9.

6. RENDITA D'INVALIDITÀ ED ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

6.1. Esonero dal pagamento dei contributi

6.1.1. Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi è esigibile (fatta riserva dei punti da 10.3 a 10.5) se la persona assicurata diventa invalida prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ai sensi del punto 6.1.2.

6.1.2. In questo caso l'invalidità sussiste quando, in seguito a malattia (inclusa la diminuzione delle facoltà mentali e fisiche) o a infortunio, la persona assicurata non è più in grado di esercitare temporaneamente o permanentemente la sua professione o un'altra attività lucrativa ad essa confacente. Un'altra attività è confacente solo se corrisponde alle conoscenze, alle capacità e alla posizione sociale della persona assicurata, indipendentemente dal fatto che sussista un'invalidità ai sensi del punto 6.2.1. A titolo di prova è sufficiente un certificato medico che attesti l'incapacità lavorativa o l'invalidità.

6.1.3. Indipendentemente dal diritto alla rendita d'invalidità menzionata al punto 6.2.1, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi sussiste quando insorge l'invalidità di cui al punto 6.1.2.

Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi e alla ditta affiliata nella stessa proporzione dei contributi versati.

Si ha diritto all'esonero dal pagamento dei contributi quando la durata dell'invalidità supera quella del periodo d'attesa indicata nel piano di previdenza.

In caso d'incapacità di guadagno pari o superiore al 40 per cento l'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso dietro esibizione di un certificato medico ai sensi del punto 10.10.1 e per tutto il periodo di durata dell'incapacità lavorativa, al massimo tuttavia per 21 mesi.

Se l'Assicurazione federale per l'invalidità stabilisce un grado d'invalidità diverso da quello figurante nel certificato medico devono essere rimborsate le prestazioni versate in eccesso, tuttavia non prima di 12 mesi dall'inizio dell'incapacità di guadagno.

Il diritto si estingue se la persona assicurata riacquista la capacità lavorativa, raggiunge l'età di pensionamento oppure muore.

6.1.4. L'importo delle prestazioni si basa sulle disposizioni contenute al punto 3. B del piano di previdenza.

L'esonero dal pagamento dei contributi è adeguato al grado d'invalidità conformemente a quanto stabilito dal punto 6.2.3.

6.2. Rendita d'invalidità

6.2.1. La rendita d'invalidità è esigibile (fatta riserva dei punti da 10.3 a 10.5) se la persona assicurata diventa invalida prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ai sensi del punto 6.2.2.

6.2.2. Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che

- sono invalide per almeno il 40 per cento ai sensi dell'AI ed erano assicurate presso la Cassa pensione al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità;
- in seguito a un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro di minimo il 20 per cento ma inferiore al 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
- diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPG), presentavano un'incapacità al lavoro di minimo il 20 per cento ma inferiore al 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

- 6.2.3. La persona assicurata ha diritto a:
- la rendita d'invalidità completa se è invalida per almeno il 70 per cento ai sensi dell'AI;
 - tre quarti di rendita se è invalida per almeno il 60 per cento ai sensi dell'AI;
 - mezza rendita se è invalida per almeno il 50 per cento ai sensi dell'AI;
 - un quarto di rendita se è invalida per almeno il 40 per cento ai sensi dell'AI.
- 6.2.4. Nei piani di previdenza ai sensi della LPP l'obbligo per la Cassa pensione di versare la prestazione inizia congiuntamente a quello dell'AI, tuttavia al più presto dopo che la durata dell'invalidità ha superato il periodo d'attesa ai sensi del punto 3. B del piano di previdenza e non prima che siano estinti gli eventuali diritti alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e corrispondente almeno all'80 per cento del salario perso. Nei piani della previdenza più estesa l'obbligo di versare le prestazioni scatta al termine del periodo d'attesa specificato dal piano di previdenza.
- 6.2.5. L'obbligo di prestazione termina quando il grado d'invalidità diventa inferiore al 40 per cento, o al più tardi, al momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento (esigibilità della prestazione di vecchiaia) oppure muore.
- 6.2.6. L'importo della rendita d'invalidità si basa sulle disposizioni contenute al punto 3. B del piano di previdenza.
- La rendita d'invalidità è adeguata al grado dell'invalidità.

6.3. Modifica del grado d'invalidità e ricaduta

- 6.3.1. In caso di modifica del grado d'invalidità e di ricaduta si applicano le disposizioni della LPP.

6.4. Disposizione transitoria per gli anni 2005 e 2006

- 6.4.1. In caso d'inizio delle prestazioni negli anni 2005 e 2006 si applicano per l'intera durata dell'invalidità e in deroga a quanto specificato in precedenza le seguenti disposizioni.
- La persona assicurata ha diritto a:
- la rendita d'invalidità completa se è invalida per almeno il 662/3 per cento ai sensi dell'AI;
 - mezza rendita se è invalida per almeno il 50 per cento ai sensi dell'AI;
 - un quarto di rendita se è invalida per almeno il 40 per cento ai sensi dell'AI.
- 6.4.2. Per persone parzialmente invalide con inizio delle prestazioni negli anni 2005 e 2006, gli importi limite eventualmente menzionati nel piano di previdenza saranno ridotti nella misura seguente:
- del 25 per cento in caso di diritto a una rendita del 25 per cento;
 - del 50 per cento in caso di diritto a una rendita del 50 per cento.
- 6.4.3. Per persone parzialmente invalide con inizio delle prestazioni a partire dal 2007, gli importi limite eventualmente menzionati nel piano di previdenza saranno ridotti nella misura seguente:
- del 25 per cento in caso di diritto a una rendita del 25 per cento;
 - del 50 per cento in caso di diritto a una rendita del 50 per cento;
 - del 75 per cento in caso di diritto a una rendita del 75 per cento.
- Il salario minimo assicurato ai sensi della LPP non subisce riduzioni di sorta.

7. RENDITA PER IL CONIUGE O IL CONVIVENTE SUPERSTITE

7.1. Esigibilità della rendita per il coniuge superstite

Facendo salve le disposizioni di cui ai punti da 10.3 a 10.5, la rendita per il coniuge superstite diventa esigibile se il defunto

- 7.1.1. era assicurato al momento del decesso o al subentrare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato alla morte; oppure
- 7.1.2. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro di minimo il 20 per cento ma inferiore al 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
- 7.1.3. diventato invalido quando era minorenne (art. 8 cpv. 2 LPG), presentava un'incapacità al lavoro di minimo il 20 per cento ma inferiore al 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
- 7.1.4. al momento del decesso percepiva dalla Cassa pensione una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

7.2. Condizioni per il diritto alle prestazioni

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se, al momento della morte del coniuge,

- 7.2.1. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure
- 7.2.2. ha già compiuto l'età di 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Se immediatamente prima del matrimonio i partner avevano un legame di convivenza che giustifica il diritto ai sensi del punto 7.7, è possibile computarlo agli anni di matrimonio per raggiungere la durata minima di matrimonio di 5 anni. Il coniuge superstite deve dimostrare alla Cassa pensione l'esistenza di una convivenza ai sensi del punto 7.7 antecedente la data del matrimonio.

- 7.2.3. Il coniuge che non soddisfa le condizioni ai punti 7.2.1 e 7.2.2 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annue.

7.3. Inizio

La rendita per il coniuge superstite viene versata a partire dal giorno del decesso o dall'inizio del trimestre successivo al decesso se la persona defunta beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia. Il diritto si estingue con le nuove nozze, un nuovo rapporto di convivenza oppure con il decesso del coniuge superstite.

7.4. Importo

L'importo della rendita per il coniuge superstite si basa sulle disposizioni contenute al punto 3. C del piano di previdenza.

Se il coniuge superstite è di oltre 10 anni più giovane della persona assicurata, l'ammontare della rendita indicata nel certificato di previdenza viene ridotto dell'1 per cento per ogni anno che supera la differenza d'età di 10 anni. Le frazioni di anno contano come anni interi.

Se la persona assicurata si sposa dopo aver compiuto 65 anni, viene versata una rendita ridotta secondo i parametri della seguente scala:

- 80 per cento in caso di matrimonio nel corso del 66° anno di età
- 60 per cento in caso di matrimonio nel corso del 67° anno di età

- 40 per cento in caso di matrimonio nel corso del 68° anno di età
- 20 per cento in caso di matrimonio nel corso del 69° anno di età

Se la persona assicurata si sposa dopo avere compiuto l'età di 69 anni non viene riconosciuto alcun diritto alla rendita per coniugi.

Nel caso in cui la persona assicurata si sposi dopo aver compiuto l'età di 65 anni e al momento del matrimonio è affetta da una malattia grave di cui doveva essere a conoscenza, non vi è alcun diritto alla rendita per il coniuge superstite se la persona muore di questa malattia nel corso dei due anni successivi alla data del matrimonio.

Il diritto alla rendita minima o all'indennità unica per coniugi ai sensi della LPP resta garantito.

7.5. Rendita per superstiti in caso di decesso dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento

Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, le rendite per i superstiti maturate in caso di decesso causato da infortunio hanno lo stesso importo di quelle versate in caso di decesso causato da malattia, a condizione che la persona assicurata non abbia beneficiato di un versamento di capitale secondo il punto 3. A del piano di previdenza.

7.6. Diritto del coniuge divorziato

Dopo il decesso dell'ex coniuge, la persona divorziata ha diritto alla rendita per coniugi o all'indennità unica limitata alle prestazioni minime previste dalla LPP se il suo matrimonio è durato almeno 10 anni e se con la sentenza di divorzio le è stato riconosciuto il diritto a una rendita vitalizia. Le prestazioni della Cassa pensione vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle prestazioni delle altre assicurazioni e in particolare dell'AVS/AI, superano l'indennizzo stabilito dalla sentenza di divorzio.

7.7. Rendita per il convivente superstite

7.7.1. La convivenza che dà diritto alla rendita sussiste se al momento del decesso

- entrambi i conviventi non sono sposati né imparentati e
- vivono in comunione domestica da cinque anni e
- il convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli, oppure la persona assicurata ha contribuito per almeno la metà alle spese della comunione domestica nei cinque anni che hanno preceduto la sua morte.

7.7.2. La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i conviventi dello stesso sesso.

7.7.3. La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione.

7.7.4. L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi. In caso di decesso del convivente in seguito a infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento non sussiste nessun diritto alla rendita.

Se una persona avente diritto percepisce già una rendita per coniugi o conviventi erogata da un ente di previdenza nazionale o estero, la rendita per conviventi sarà decurtata del corrispettivo importo.

7.7.5. Le disposizioni ai sensi dei punti da 7.1 a 7.5 sono applicabili per analogia anche alle rendite per conviventi. Al posto della data del matrimonio fa stato l'inizio notificato della comunione domestica.

7.7.6. Il diritto alla rendita si estingue se la persona avente diritto si sposa, inizia un nuovo rapporto di convivenza o muore.

8. CAPITALE DI DECESSO

8.1. Esigibilità

Se, in base al piano di previdenza, è assicurato un capitale di decesso, questa prestazione viene versata se la persona assicurata muore prima di raggiungere l'età di pensionamento.

8.2. Aveni diritto

Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti del defunto menzionati di seguito, nell'ordine e nella misura indicati:

8.2.1. all'intero capitale di decesso;

- il coniuge superstite, in sua mancanza:
- i figli aventi diritto alla rendita ai sensi del punto 9.2; in loro mancanza:
- le persone sostenute in misura considerevole dall'assicurato o la persona che ha ininterrottamente convissuto con l'assicurato negli ultimi 5 anni prima del decesso; non hanno diritto al capitale di decesso le persone che percepiscono una rendita per coniugi da un ente di previdenza nazionale o estero; in loro mancanza:
- i figli della persona assicurata non aventi diritto alla rendita ai sensi del punto 9; in loro mancanza:
- i genitori della persona assicurata; in loro mancanza:
- i fratelli e le sorelle della persona assicurata o i loro figli superstiti.

La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione.

8.2.2. alla metà del capitale di decesso:

- in mancanza dei superstiti elencati al punto 8.2.1, gli ulteriori eredi legittimi, con esclusione dell'ente pubblico.

8.3. Entità

L'importo del capitale di decesso si basa sulle disposizioni del punto 3. C del piano di previdenza.

9. RENDITE PER FIGLI

9.1. Scadenza

Facendo salve le disposizioni dei punti da 10.3 a 10.5, le rendite per figli diventano esigibili nel modo seguente:

- rendite per figli di pensionato, dal momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento;
- rendite per orfani, se la persona assicurata muore;
- rendite per figli d'invalido, se la persona assicurata diventa invalida prima di raggiungere l'età di pensionamento, e

ha o lascia figli aventi diritto ai sensi del punto 9.2.

9.2. Aventi diritto alle rendite per figli

Hanno diritto o diritto causale alle rendite per figli:

- 9.2.1. i figli biologici e i figli adottivi della persona assicurata;
- 9.2.2. i figli affiliati alla persona assicurata ai sensi dell'art. 49 dell'Ordinanza del Consiglio federale sull'AVS;
- 9.2.3. i figliastri interamente o in misura preponderante a carico della persona assicurata.

9.3. Aventi diritto alle rendite per figli di pensionato e per figli di invalido

Il beneficiario delle rendite per figli di pensionato e delle rendite per figli d'invalido è la persona assicurata stessa. Il beneficiario della rendita per orfani è l'orfano.

9.4. Durata del diritto

Le rendite per i figli vengono versate fino al compimento del 18° anno d'età o fino alla morte prematura del figlio avente diritto. Il versamento della rendita prosegue oltre questo limite d'età

- 9.4.1. se il figlio non ha ancora terminato la formazione: fino alla conclusione della stessa, ma al massimo fino all'età di 25 anni;
- 9.4.2. se il figlio è invalido: fino al recupero della capacità di guadagno, se questi è invalido per almeno il 70 per cento, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d'età.

9.5. Importo delle rendite per figli

L'importo delle rendite per figli si basa sulle disposizioni contenute al punto 3. del piano di previdenza. L'importo delle rendite per figli d'invalido è adattato al grado dell'invalidità, in modo analogo alle rendite d'invalidità.

10. DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE PRESTAZIONI

10.1. Obbligo di prestazione

La Cassa pensione versa in ogni caso le prestazioni minime previste dalla legge.

10.2. Coppie omosessuali in unione domestica registrata

Per tutta la sua durata un'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. Se un convivente muore, il convivente superstite viene equiparato a un vedovo/una vedova. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

10.3. Coordinamento con la LAINF e la LAM

10.3.1. Fatti salvi i punti 10.3.2 e 10.4, le prestazioni previdenziali vengono versate in supplemento a quelle delle assicurazioni sociali dello Stato.

10.3.2. Se diventano esigibili prestazioni della LAINF o della LAM, le rendite d'invalidità e per i superstiti contenute nei piani di previdenza della Cassa pensione ai sensi della LPP sono limitate alle prestazioni minime previste dalla legge. Queste prestazioni minime vengono erogate solo se l'importo totale risultante dalla loro somma con le altre prestazioni computabili ai sensi del punto 10.4 non oltrepassa il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso; l'eventuale diritto a una rendita d'invalidità o a una rendita per figli d'invalido nasce al più presto dopo che l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare abbia cessato di versare eventuali indennità giornaliere e le abbia sostituite con una rendita d'invalidità.

Se l'evento previdenziale è stato causato da infortunio e da malattia, la presente regolamentazione è valida solo per la parte imputabile all'infortunio.

Non viene versata alcuna prestazione per compensare la riduzione o la mancata concessione delle prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, qualora l'evento assicurato sia dovuto a colpa grave.

10.4. Riduzione delle prestazioni previdenziali

10.4.1. La Cassa pensione riduce le sue prestazioni per i superstiti e/o d'invalidità se l'importo totale risultante dalla loro somma con altri redditi computabili supera il 90 per cento del reddito presumibilmente perso dalla persona assicurata.

Sono computabili le prestazioni dello stesso genere e con lo stesso scopo erogate da assicurazioni sociali e da altri istituti di previdenza svizzeri ed esteri, con l'eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità in contanti e di prestazioni simili. Le prestazioni di capitale vengono considerate con il loro valore di trasformazione in rendita. I redditi del coniuge superstite e degli orfani vengono sommati. Per i beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che essi continuano o che potrebbero presumibilmente continuare a percepire.

10.4.2. La Cassa pensione può ridurre proporzionalmente le sue prestazioni per i superstiti e/o d'invalidità nella misura in cui l'AVS/AI riduce, ritira, o rifiuta una prestazione perché il decesso o l'invalidità è imputabile a colpa grave dell'avente diritto o perché egli si oppone alle misure di reintegrazione dell'AI.

10.4.3. Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite. Il termine di prescrizione relativo e assoluto si basa su quanto disposto dall'art. 35a della LPP.

10.5. Cessione dei diritti

Gli aventi diritto a prestazioni per i superstiti o d'invalidità devono cedere alla Cassa pensione i loro diritti nei confronti di terzi responsabili fino a concorrenza dell'importo che questa è obbligata a versare. La Cassa pensione può differire il versamento delle prestazioni fino alla cessione di questi diritti.

10.6. Surrogazione

Nei confronti di terzi tenuti a rispondere di un caso di previdenza, la Cassa pensione subentra nei diritti degli assicurati, dei loro superstiti e degli altri beneficiari secondo il presente regolamento, dal momento in cui si verifica l'evento e fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni regolamentari corrisposte.

10.7. Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

10.7.1. Le prestazioni obbligatorie della LPP che fanno parte delle rendite d'invalidità, delle rendite per figli d'invalido, delle rendite per coniugi e delle rendite per orfani vengono adeguate obbligatoriamente all'evoluzione dei prezzi. Il primo adeguamento viene effettuato il 1° gennaio successivo a tre anni di decorrenza. Per questo adeguamento e i seguenti le disposizioni del Consiglio federale sono determinanti in materia. L'adeguamento della quota LPP delle rendite d'invalidità, delle rendite per figli d'invalido, delle rendite per coniugi e delle rendite per orfani si effettua fino a quando la persona avente diritto raggiunge l'età ordinaria di pensionamento o si estingue il diritto alla rendita per orfani.

10.7.2. Tutte le altre rendite e parti di rendite che superano quelle fissate dalla LPP vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie della Cassa pensione. L'eventuale adeguamento annuo delle rendite è deciso dalla commissione d'assicurazione.

10.8. Fondo di garanzia

La Cassa pensione è affiliata per legge al Fondo di garanzia.

L'importo del contributo destinato al Fondo di garanzia si basa sull'Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP (OFG).

Se le prestazioni ai sensi dell'art. 56 LPP non sono state finanziate perché la ditta affiliata non ha potuto versare i contributi dovuti in seguito a insolvenza, le prestazioni legali vengono garantite dal Fondo di garanzia.

In caso di struttura d'età sfavorevole, la Cassa pensione riceve dal Fondo di garanzia dei sussidi la cui utilizzazione viene decisa dalla commissione d'assicurazione.

10.9. Versamento

10.9.1. Le prestazioni esigibili vengono erogate ai beneficiari dall'organo d'applicazione della Cassa pensione.

10.9.2. Le rendite sono versate in rate trimestrali anticipate. Se il diritto alla rendita inizia nel corso del trimestre, viene versata una rendita parziale fino all'inizio del trimestre successivo.

Se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un trimestre, le rendite di vecchiaia e quelle per superstiti sono erogate fino alla fine del trimestre.

Se termina l'obbligo di prestazione concernente le rendite d'invalidità e per figli d'invalido sono vevoli le seguenti disposizioni.

- In caso di decesso della persona assicurata, la rendita viene versata per l'intero trimestre.
- Se la persona assicurata riacquista la capacità lavorativa o raggiunge l'età di pensionamento, oppure se non vengono più adempiute le condizioni per il versamento

della rendita per figli ai sensi del punto 9.4 la rendita viene versata solo fino alla fine del mese.

- In caso di modifica del grado d'invalidità la prestazione viene calcolata pro rata temporis.
- Se una rendita per superstiti sostituisce una rendita in corso, la nuova rendita viene versata per la prima volta all'inizio del trimestre successivo.

10.9.3. La persona assicurata può richiedere la liquidazione in capitale di un quarto, della metà o dell'intero importo del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle effettive prestazioni di vecchiaia. Le persone che intendono richiedere la liquidazione unica in capitale della metà o dell'intero capitale di vecchiaia devono farne richiesta alla Cassa pensione sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Restano riservate le disposizioni di cui al punto 10.12.1.

10.9.4. Se la persona assicurata è coniugata o vive in un rapporto di convivenza che giustifica il diritto, la liquidazione in capitale è ammessa soltanto con il consenso scritto del coniuge/convivente. La firma del coniuge/convivente deve essere autenticata.

10.10. Giustificazione del diritto alle prestazioni

Le prestazioni vengono versate solo dopo che i beneficiari hanno fornito all'organo d'applicazione i documenti richiesti per la giustificazione dei loro diritti.

In particolare deve essere presentata all'organo d'applicazione la seguente documentazione:

10.10.1. se viene fatto valere il diritto alle *prestazioni d'invalidità* (rendita d'invalidità ed esonero dal pagamento dei contributi):

- i rapporti dei medici che curano o hanno curato la persona assicurata indicanti la causa, l'inizio, il grado, il decorso e le conseguenze dell'invalidità;
- comunicazione e decisione dell'AI;

10.10.2. se viene fatto valere il diritto alle *prestazioni di decesso*:

- un atto ufficiale di morte;
- un rapporto medico sulla causa del decesso;
- se del caso, un certificato indicante la data di nascita del coniuge e la data del matrimonio;
- certificato attestante la convivenza di cui al punto 8.2.1;

10.10.3. Se viene fatto valere il diritto alle *rendite per figli*:

- un certificato ufficiale (copia del libretto di famiglia o dell'atto di nascita) indicante la data di nascita di ogni figlio avente diritto;
- per i figli che hanno già compiuto il 18° ma non ancora il 25° anno d'età e non hanno ancora concluso la loro formazione: il contratto di tirocinio o l'attestato di frequenza della scuola;

- 10.10.4. se l'invalidità o il decesso sono imputabili alle conseguenze di un infortunio e viene fatto valere il diritto alle rendite, inoltre
- la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni;
 - un certificato indicante il salario percepito negli ultimi 12 mesi precedenti l'invalidità o il decesso;
 - in caso di decesso in seguito a infortunio occorre allegare anche la decisione dell'AVS.
- 10.10.5. Per il versamento delle prestazioni previdenziali cedute in pegno conformemente al punto 13.2 è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.
- 10.10.6. Le spese per i documenti giustificativi da allegare sono a carico degli aventi diritto.
- 10.10.7. Non vengono corrisposti interessi per le prestazioni il cui versamento ha subito ritardi per colpa degli aventi diritto.

10.11. Impignorabilità e incedibilità dei diritti

- 10.11.1. I diritti risultanti dal presente regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. I diritti non possono neanche essere pignorati presso l'avente diritto prima della loro esigibilità. Restano riservate le disposizioni sulla compensazione (art. 39 cpv. 2 LPP) e sulla costituzione in pegno ai sensi dell'art. 30b LPP.
- 10.11.2. Le prestazioni vengono erogate indipendentemente dal diritto successorio e spettano agli aventi diritto anche se essi rinunciano all'eredità.

10.12. Modifica della forma delle prestazioni in scadenza

- 10.12.1. Le rendite assicurate sono normalmente versate sotto forma di rendita. Tuttavia, se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10 per cento, la rendita per coniugi al 6 per cento e la rendita per figli al 2 per cento dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia AVS in vigore in quel momento, la prestazione viene versata sotto forma di capitale.
- 10.12.2. Gli aventi diritto possono chiedere che alla data prevista per il versamento il capitale sia convertito in una rendita individuale in base alle aliquote vigenti per gli averi sovraobbligatori. È esclusa la riconversione della prestazione di capitale ai sensi del punto 10.12.1.

11. PENSIONAMENTO FLESSIBILE

11.1. Prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia

- 11.1.1. Le persone assicurate per le quali non vengono versate delle prestazioni d'invalidità (rendita e/o esonero dal pagamento dei contributi), possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia inizi al massimo cinque anni prima dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A del piano di previdenza, a condizione che cessino definitivamente la loro attività lucrativa. La relativa domanda deve essere inoltrata alla Cassa pensione al più tardi sei mesi prima del termine auspicato.
- 11.1.2. L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia versate anticipatamente (rendita di vecchiaia o prestazione di capitale quando si ricorre all'opzione del versamento sotto forma di capitale ai sensi del punto 10.9.3), dipende dall'importo dell'aver di vecchiaia effettivamente disponibile conformemente al punto 2. C del piano di previdenza. L'aver di vecchiaia è convertito in rendita mediante un'aliquota di conversione ridotta in base a principi attuariali. L'ammontare delle eventuali rendite per figli di pensionato, per coniugi superstiti e orfani dipende dall'importo della rendita di vecchiaia erogata. L'eventuale domanda di versamento della metà o dell'intero capitale ai sensi del punto 10.9.3 deve giungere alla Cassa pensione al più tardi sei mesi prima dell'effettivo versamento delle prestazioni di vecchiaia.
- 11.1.3. Se la persona assicurata diventa invalida durante il periodo che intercorre tra l'erogazione anticipata delle prestazioni e l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A del piano di previdenza, non ha diritto alle prestazioni d'invalidità.

11.2. Prelievo differito delle prestazioni di vecchiaia

- 11.2.1. Le persone assicurate per le quali non vengono versate prestazioni d'invalidità e che continuano a esercitare la loro attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A del piano di previdenza, possono chiedere, finché continuano a lavorare, che il versamento delle prestazioni di vecchiaia sia differito al massimo di cinque anni.
- 11.2.2. La relativa domanda deve essere inoltrata alla Cassa pensione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Durante il periodo di differimento le persone assicurate possono proseguire i loro rapporti di previdenza con o senza pagamento dei contributi. Durante il periodo di differimento non sono corrisposte prestazioni d'invalidità; se la persona assicurata diventa invalida in questo lasso di tempo è immediatamente esigibile la prestazione di vecchiaia.
- 11.2.3. L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia il cui versamento è stato differito (rendita di vecchiaia o prestazione di capitale quando si ricorre all'opzione del versamento sotto forma di capitale ai sensi del punto 10.9.3), dipende dall'importo dell'aver di vecchiaia effettivamente disponibile conformemente al punto 2. C del piano di previdenza. In questo caso l'aver di vecchiaia viene convertito in rendita mediante un'aliquota di conversione aumentata in base a principi attuariali. L'ammontare delle eventuali rendite per figli di pensionato, per coniugi superstiti e orfani dipende dall'importo della rendita di vecchiaia assicurata o versata durante il periodo di differimento.

11.3. Versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia

- 11.3.1. Un versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia è possibile al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età termine in conformità al piano di previdenza punto 2 A e presuppone inoltre una corrispondente riduzione del grado d'occupazione. L'età di pensionamento si considera raggiunta nella misura del versamento.
- 11.3.2. Per il prelievo parziale delle prestazioni di vecchiaia vigono le seguenti disposizioni:
- il versamento ha luogo nella misura della riduzione del grado di occupazione;

- la riduzione del grado d'occupazione può essere applicata al massimo in due tappe prima del pensionamento completo. Ogni riduzione deve ammontare al minimo al 20% di un orario di lavoro a tempo pieno;
- il grado di occupazione ridotto non può più venire aumentato relativamente ad altri versamenti parziali di prestazioni di vecchiaia;
- il prelievo parziale si effettua sull'eventuale quota sovraobbligatoria della previdenza e, qualora questa fosse insufficiente, sulla parte obbligatoria;
- in caso di versamento parziale prima o dopo il raggiungimento dell'età termine ai sensi del punto 2 A del piano di previdenza, la rendita di vecchiaia viene calcolata in base ai principi attuariali con un tasso di conversione ridotto o maggiorato;
- una volta effettuato un primo versamento parziale di prestazioni di vecchiaia non sono più possibili acquisti di anni di contribuzione;
- per ogni anno civile è possibile un unico versamento parziale;
- il prelievo parziale precedente il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2 A del piano di previdenza presuppone inoltre la totale capacità lavorativa della persona assicurata.

Il trattamento fiscale dei versamento parziali di prestazioni di vecchiaia dipende dalle disposizioni in materia emanate dai Cantoni e dalla Confederazione. La persona assicurata è responsabile di chiarire il relativo trattamento fiscale.

12. LIBERO PASSAGGIO

12.1. Uscita dalla Cassa pensione

L'affiliazione alla Cassa pensione cessa per

- i dipendenti il cui datore di lavoro perde la qualità di membro dell'associazione;
- i dipendenti che entrano al servizio di una ditta non affiliata alla Cassa pensione;
- i dipendenti che iniziano un'attività in proprio e non diventano membri dell'associazione;
- i lavoratori indipendenti che perdono la qualità di membro dell'associazione;
- le persone assicurate di una ditta affiliata che ha disdetto entro i termini prescritti l'affiliazione facoltativa alla Cassa pensione;
- i dipendenti il cui salario annuo soggetto all'AVS è inferiore agli importi limite figuranti al punto 2 del piano di previdenza;
- le persone assicurate il cui rapporto di lavoro viene sciolto prima dell'esigibilità delle prestazioni previdenziali e che non passano a un ditta anch'essa affiliata alla Cassa pensione.

12.2. Importo della prestazione di libero passaggio

- 12.2.1. La persona assicurata uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio, il cui ammontare viene calcolato in base alle disposizioni dell'art. 15 LFLP e che corrisponde all' avere di vecchiaia disponibile alla data dell'uscita conformemente al punto 2. C del piano di previdenza.
- 12.2.2. La persona che esce dalla Cassa pensione ha diritto almeno alla prestazione di libero passaggio di cui agli artt. 17 LFLP e 6 OLP.
- 12.2.3. Sono considerati contributi personali i contributi effettivamente versati dalla persona assicurata, da cui viene dedotta la metà dei contributi di rischio per il finanziamento dei diritti alle prestazioni d'invalidità e per i superstiti ai sensi del punto 6. A del piano di previdenza e della scala dei contributi (il calcolo include l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi).
- 12.2.4. Per il calcolo del loro importo minimo, i contributi effettivamente versati dalla persona assicurata in qualità di lavoratore indipendente vengono computati soltanto per metà.
- 12.2.5. Dall'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP sono inoltre dedotti
- le prestazioni di libero passaggio prelevate anticipatamente nell'ambito della promozione della proprietà abitativa ai sensi del punto 13.3 e gli interessi accreditati fino all'esigibilità della prestazione di libero passaggio;
 - in caso di divorzio: la parte della prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi del punto 12.4 inclusi gli interessi accreditati fino all'esigibilità della prestazione di libero passaggio.
- 12.2.6. La prestazione di libero passaggio è in ogni caso pari almeno all' avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP.

12.3. Esigibilità e utilizzazione della prestazione di libero passaggio

12.3.1. La prestazione di libero passaggio diventa esigibile con l'uscita dalla Cassa pensione. Se il versamento può essere effettuato soltanto dopo questa data, la prestazione di libero passaggio deve essere remunerata a partire dalla scadenza al tasso d'interesse conformemente all'art. 2 cpv. 3 LFLP.

12.3.2. Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie la Cassa pensione non ha versato la prestazione d'uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'art. 26 cpv. 2 LFLP.

12.3.3. Se la persona uscente si affilia a una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio viene trasferita a questa istituzione.

12.3.4. La persona uscente può chiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio inoltrando i documenti giustificativi menzionati di seguito,

- se lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein (conferma della partenza presso il controllo degli abitanti). A partire dal 1° giugno 2007 il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio pari al totale dell'aver di vecchiaia LPP non è tuttavia consentito se l'avente diritto è assicurato obbligatoriamente per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le disposizioni di legge di uno Stato membro della Comunità europea oppure dell'Islanda o della Norvegia;
- se inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria: la conferma della competente cassa di compensazione AVS;
- se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo dovuto per un anno.

L'organo d'applicazione può accettare documenti giustificativi equivalenti e se necessario richiederne altri.

Il versamento in contanti del capitale a favore di una persona sposata o che vive in un rapporto di convivenza che fa sorgere il diritto necessita del consenso scritto del coniuge o del convivente. La firma del coniuge/convivente deve essere autenticata.

Se la prestazione di libero passaggio di cui al punto 13.2 è stata ceduta in pegno, il versamento in contanti può essere chiesto solo con il consenso scritto del creditore pignoratizio.

12.3.5. Versamento a un conto di libero passaggio o a un istituto collettore

La persona assicurata deve comunicare alla Cassa pensione sotto quale forma consentita desidera mantenere la copertura previdenziale per le prestazioni di libero passaggio che non possono essere trasferite a un'altra istituzione di previdenza o versate in contanti. Le possibilità a disposizione sono:

- versamento su una polizza o un conto di libero passaggio con o senza copertura dei rischi d'invalidità e di decesso;
- mantenimento della copertura previdenziale con pagamento dei contributi dovuti presso l'istituto collettore.

Omettendo tale comunicazione la persona assicurata acquista lo statuto di membro esterno della Cassa pensione. Ciò significa che il rapporto di previdenza continua senza l'obbligo di versare i contributi da parte dell'assicurato e le prestazioni di capitale per la vecchiaia e il decesso sono assicurate sulla base dell'aver di vecchiaia disponibile e dei relativi interessi. Al più presto sei mesi ma al più tardi due anni dopo ricezione della notifica d'uscita, l'affiliazione esterna viene sciolta e la prestazione di libero passaggio versata all'istituto collettore.

12.3.6. Richiesta di rimborso della prestazione di libero passaggio

Se la Cassa pensione deve erogare prestazioni d'invalidità o prestazioni per i superstiti dopo che ha già versato la prestazione di libero passaggio, può richiedere il rimborso di quest'ultima nella misura in cui essa è necessaria per il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per i superstiti. La Cassa pensione è autorizzata a ridurre le prestazioni in misura corrispondente al mancato rimborso.

12.4. **Trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio**

12.4.1. In caso di divorzio ai sensi del diritto svizzero, il tribunale decide che una parte della prestazione di libero passaggio acquisita dall'assicurato durante il matrimonio sia trasferita all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge.

L'importo e l'utilizzazione della prestazione di libero passaggio da trasferire si basano sulla sentenza passata in giudicato.

12.4.2. Con il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, l'avere di vecchiaia disponibile viene diminuito dell'importo trasferito. Se l'avere di vecchiaia disponibile è determinante per l'ammontare delle prestazioni previdenziali, esse vengono ridotte proporzionalmente. La persona assicurata ha tuttavia la possibilità di riacquistare le prestazioni fino a concorrenza della parte di libero passaggio trasferita.

12.5. **Uscita di una ditta affiliata**

All'uscita di una ditta affiliata si applicano le disposizioni del regolamento di liquidazione parziale.

13. PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVA CON I FONDI DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

13.1. Principi

- 13.1.1. Per il finanziamento della proprietà di un'abitazione destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensione.
- 13.1.2. La costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono ammessi per
- l'acquisto e la costruzione di un'abitazione per uso proprio;
 - l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe,
 - l'ammortamento di mutui ipotecari già esistenti.
- 13.1.3. Sono ammessi quali oggetti della proprietà di abitazioni ad uso proprio l'appartamento o la casa unifamiliare situati al domicilio o nel luogo di dimora abituale della persona assicurata.
- 13.1.4. I fondi possono essere utilizzati per una sola abitazione. Se la persona assicurata è sposata o vive in rapporto di convivenza che va sorgere il diritto, la costituzione in pegno e il prelievo anticipato vengono concessi soltanto con il consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge deve essere autenticata.

13.2. Costituzione in pegno

- 13.2.1. La persona assicurata, a titolo di garanzia di un prestito ipotecario o per il differimento di un obbligo d'ammortamento che ne deriva, costituire in pegno
- il diritto alla prestazione di libero passaggio nelle proporzioni menzionate al punto 13.2.2 o
 - le prestazioni previdenziali a partire dal momento in cui saranno esigibili.
- 13.2.2. Il diritto alla prestazione di libero passaggio può essere costituito in pegno fino a un importo corrispondente a quello calcolato secondo il punto 12.2. A partire dall'età di 50 anni, l'importo che può essere costituito in pegno è limitato alla prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni oppure, se l'importo è superiore, alla metà della prestazione di libero passaggio disponibile al momento della richiesta.
- 13.2.3. Se i diritti sono stati costituiti in pegno, è necessario il consenso del creditore pignoratorio in caso di
- versamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
 - versamento delle prestazioni previdenziali;
 - trasferimento in seguito a divorzio di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza del coniuge divorziato.

13.3. Prelievo anticipato

- 13.3.1. Per gli scopi descritti al punto 13.1, la persona assicurata può prelevare al massimo un importo pari alla prestazione di libero passaggio alla quale essa ha diritto ai sensi del punto 12.2. A partire dall'età di 50 anni, l'importo che può essere costituito in pegno è limitato alla prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni oppure, se l'importo è superiore, alla metà della prestazione di libero passaggio disponibile al momento della richiesta.
- 13.3.2. In caso di prelievo anticipato viene versato in primo luogo l'eventuale avere sovra-obbligatorio e, qualora non fosse sufficiente, anche la parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia.

- 13.3.3. Il prelievo anticipato può essere richiesto al più tardi tre anni prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui al punto 2. A del piano di previdenza. Dopo un intervallo di cinque anni è possibile ripetere l'operazione di prelievo. L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000.--. Questo importo minimo non è valevole per l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazione analoghe ammesse.
- 13.3.4. La Cassa pensione versa la somma del prelievo anticipato al più tardi entro sei mesi dalla data in cui la persona assicurata ha inoltrato la relativa domanda e tutta la documentazione necessaria.
- 13.3.5. Con il prelievo anticipato l'avere di vecchiaia subisce una riduzione pari alla somma prelevata. Il prelievo ha le seguenti conseguenze sulle prestazioni previdenziali:
- le prestazioni di vecchiaia ai sensi del punto 3. A del piano di previdenza si basano sull'avere di vecchiaia ridotto della somma prelevata e dei rispettivi interessi;
 - le prestazioni di rischio si basano sull'avere di vecchiaia ridotto.
- 13.3.6. Se la persona assicurata è coniugata, il prelievo anticipato è ammesso soltanto con il consenso scritto dell'altro coniuge. Qualora non fosse possibile ottenere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale. In caso di divorzio precedente l'insorgere di un caso di previdenza, la somma prelevata anticipatamente durante il matrimonio ricade nella definizione di prestazione di libero passaggio e come tale viene suddivisa secondo le disposizioni dell'art. 122 lettera f del CC e dell'art. 22 della LFLP.
- 13.3.7. La persona assicurata ha il diritto di rimborsare la somma prelevata fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. L'importo minimo del rimborso ammonta a CHF 20'000.
- 13.3.8. La somma prelevata deve essere rimborsata dalla persona assicurata o dai suoi eredi, qualora:
- la proprietà dell'abitazione venga alienata;
 - vengano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione sulla proprietà dell'abitazione;
 - non giunga a scadenza nessuna prestazione previdenziale in caso di decesso della persona assicurata.
- 13.3.9. In caso di prelievo anticipato e di costituzione in pegno, la Cassa pensione riscuote un contributo forfetario di CHF 400.-- alle spese amministrative. In questo importo non sono comprese le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione, le quali devono essere prese a carico dalla persona assicurata.

13.4. Assicurazione complementare

- 13.4.1. La persona assicurata ha la possibilità di compensare la diminuzione delle prestazioni di rischio in caso di invalidità e di decesso causate dal prelievo anticipato mediante la stipulazione di un'assicurazione complementare nell'ambito della Cassa pensione. Questa assicurazione complementare garantisce prestazioni superiori a quelle della LPP ed è soggetta alle disposizioni del punto 2.5.
- 13.4.2. L'ammontare delle prestazioni di rischio assicurabili e dei contributi è calcolato in base al piano di previdenza WR.
- 13.4.3. Il contributo per l'assicurazione complementare è interamente a carico della persona assicurata. La datore di lavoro detrae il corrispondente contributo dal salario e lo versa alla Cassa pensione conformemente al conteggio.
- 13.4.4. Al momento dell'uscita cessa anche questa assicurazione complementare.

14. FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA

14.1. Contributi

- 14.1.1. Per il finanziamento degli oneri previdenziali, la Cassa pensione riscuote annualmente dei contributi il cui ammontare e la cui eventuale ripartizione tra datore di lavoro e dipendenti sono regolati al punto 6. A del piano di previdenza e nella scala dei contributi.
- 14.1.2. Per ogni persona assicurata l'obbligo di contribuzione comincia dall'inizio dell'assicurazione ai sensi del punto 2.3 e termina il giorno in cui la persona assicurata (con riserva del punto 11) raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A del piano di previdenza, muore prematuramente o esce anticipatamente dalla Cassa pensione. Resta riservato l'eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità ai sensi del punto 6.1.
- 14.1.3. La Cassa pensione esegue la fatturazione dei contributi alla fine del mese o del trimestre. Per i contributi non pagati entro i termini di scadenza la Cassa pensione addebita interessi di mora il cui tasso viene stabilito dalla commissione d'assicurazione e comunicato alle ditte affiliate.
- 14.1.4. Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Cassa pensione dell'intero ammontare dei contributi (quota a carico del datore di lavoro e del dipendente nonché eventuali contributi per l'assicurazione complementare ai sensi del punto 13.4). Il datore di lavoro trattiene il contributo dal salario del dipendente.
- 14.1.5. L'assicurato ha la possibilità di riscattare tutte le prestazioni previste dal regolamento, a condizione che abbia trasferito alla Cassa pensione tutte le sue prestazioni di libero passaggio e non percepisca una rendita completa d'invalidità. La relativa decisione d'acquisto può essere presa all'atto dell'affiliazione all'istituto di previdenza o in un secondo tempo. Se sono stati effettuati prelievi anticipati PPA, gli acquisti di anni di contribuzione possono essere richiesti solo quanto è stato rimborsato l'importo del prelievo anticipato o non può più essere rimborsato per motivi d'età. Le restrizioni di cui sopra non si applicano alle prestazioni riacquistate in caso di divorzio (art. 22c LFLP).

Gli acquisti a titolo facoltativo possono essere effettuati fino al raggiungimento dell'età ordinaria del pensionamento, al massimo tuttavia fino al pensionamento anticipato. Se vengono riscattate delle prestazioni, nel giro dei tre anni successivi queste non potranno essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza.

L'importo massimo consentito per l'acquisto corrisponde alla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo al momento dell'acquisto delle prestazioni e l'effettivo avere di vecchiaia disponibile. L'avere di vecchiaia massimo corrisponde all'avere di vecchiaia che, secondo il piano di previdenza, l'assicurato avrebbe accumulato con un periodo contributivo privo di lacune e con l'attuale salario assicurato e in considerazione del 2 per cento di interesse fino alla data del versamento. Gli averi di libero passaggio non trasferiti e quelli depositati nel pilastro 3° che eccedono i limiti stabiliti dal Consiglio federale, nonché i prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa che non possono più essere rimborsati per motivi d'età, devono essere computati all'importo massimo del riscatto.

La possibilità di dedurre l'acquisto di anni di contribuzione dal reddito imponibile dipende dalle disposizioni in materia emanate dai Cantoni e dalla Confederazione. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata.

14.2. Altre fonti di finanziamento

La Cassa pensione finanzia inoltre i suoi oneri e obblighi mediante:

- il suo patrimonio e i relativi proventi;
- le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
- le prestazioni stabilite dal contratto d'assicurazione;
- le eccedenze derivanti dal contratto d'assicurazione;
- i sussidi accordati dal Fondo di garanzia per la struttura d'età sfavorevole ai sensi dell'art. 58 LPP;
- gli eventuali fondi trasferiti alla Cassa pensione (fondi liberamente disponibili ecc.) dalle nuove ditte affiliate;
- le attribuzioni e le donazioni.

15. IMPIEGO DEI FONDI

15.1. Fondi della Cassa pensione

I fondi della Cassa pensione (a eccezione delle prestazioni di libero passaggio trasferite, dei versamenti unici e di eventuali fondi trasferiti dalle nuove ditte affiliate) vengono utilizzati o accantonati per i seguenti scopi:

- attribuire gli accrediti di vecchiaia annui ai sensi del punto 2. C del piano di previdenza;
- assicurare le prestazioni d'invalidità e di decesso;
- assicurare l'adeguamento obbligatorio delle rendite d'invalidità e per i superstiti all'evoluzione dei prezzi ai sensi del punto 10.7.1;
- versare le prestazioni di previdenza ai sensi del punto 3 del piano di previdenza;
- adeguare, nei limiti delle possibilità finanziarie della Cassa pensione, le rendite in corso all'evoluzione dei prezzi, conformemente al punto 10.7.2);
- versare il contributo annuo al Fondo di garanzia;
- coprire le spese d'amministrazione della Cassa pensione.

Le partecipazioni alle eccedenze derivanti da contratti d'assicurazione sono attribuiti in via di principio ai fondi liberi della Cassa pensione. La commissione d'assicurazione esamina a cadenza annuale se e in che misura devono essere adeguate al rincaro le rendite per i superstiti e quelle d'invalidità non soggette all'adeguamento obbligatorio; la decisione motivata figura nel conto annuale.

15.2. Prestazioni di libero passaggio trasferite e versamenti unici

L'utilizzazione delle prestazioni di libero passaggio trasferite e degli eventuali versamenti unici (compresi i contributi per l'acquisto di anni di contribuzione) è regolamentata ai punti 6. B e C del piano di previdenza.

Quando una ditta si affilia alla Cassa pensione, le prestazioni di libero passaggio che trasferisce dalla precedente istituzione di previdenza sono utilizzate per aumentare l'aver di vecchiaia delle persone assicurate interessate e comportano un corrispettivo miglioramento delle prestazioni. Restano riservate le disposizioni di cui al punto 2.5.

Le eventuali riserve di contributi del datore di lavoro vengono ugualmente trasferite per essere messe a disposizione del datore di lavoro conformemente alle disposizioni di legge.

I capitali della fondazione non vincolati e non distribuiti trasferiti dalla precedente previdenza (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) vengono accreditati ai relativi conti collettivi della Cassa pensione.

16. ORGANIZZAZIONE

16.1. proparis

16.1.1. La proparis è una fondazione creata nel 1957 dall'Unione svizzera delle arti e dei mestieri ai sensi dell'art. 80 e segg. del CC (edizione vigente il 7 settembre 1984 dell'atto di fondazione e degli statuti del 22 giugno 2005). In questa veste è da considerarsi soggetto di diritto della Cassa pensione, ossia

- garante dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente regolamento;
- stipulante dell'assicurazione e avente diritto nei confronti delle compagnie d'assicurazione (punto 1);
- istituzione di previdenza registrata ai sensi della LPP (punto 1).

La proparis pubblica annualmente, per i propri organi, un resoconto d'esercizio contenente il conto d'esercizio e il rapporto dell'ufficio di controllo incaricato.

16.1.2. I rappresentanti della Cassa pensione all'assemblea della proparis vengono eletti dalla commissione d'assicurazione (punto 16.3).

16.2. Il consiglio di fondazione della proparis

16.2.1. Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della proparis ed è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 16, ripartiti equamente in rappresentanti dei dipendenti e rappresentanti dei datori di lavoro. I rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro possono eleggere anche persone che non appartengono né alla fondazione né a una organizzazione affiliata.

Il consiglio di fondazione viene eletto dall'assemblea della fondazione. I membri del consiglio di fondazione restano in carica quattro anni e possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato. Il consiglio di fondazione si autocostruisce, fatta eccezione per il presidente e il vicepresidente che sono eletti dall'assemblea della fondazione.

16.2.2. Il consiglio di fondazione controlla la gestione della previdenza professionale, l'investimento e l'uso del patrimonio. In particolare fissa il genere di primato, determina le modalità di finanziamento, sceglie la copertura dei rischi, prende provvedimenti in caso di lacune di copertura e informa le autorità di vigilanza, emette gli statuti e ulteriori regolamenti, determina l'organizzazione della gestione contabile e del controllo finanziario, fissa la strategia d'investimento e decide in merito alla fusione, scissione, trasformazione e scioglimento della fondazione nonché la richiesta alle autorità di vigilanza per l'emanazione delle autorizzazioni necessarie.

16.3. La commissione d'assicurazione della Cassa pensione

16.3.1. La commissione d'assicurazione è un organo della proparis e della Cassa pensione con potere decisionale ai sensi della LPP e le rappresenta nelle relazioni verso l'esterno. Amministra la Cassa pensione conformemente alla legge, alle ordinanze e alle disposizioni contenute nell'atto di fondazione. Emanando le disposizioni regolamentari, decide sul finanziamento e sulla gestione del patrimonio, sorveglia la corretta applicazione del regolamento e informa gli assicurati. La commissione d'assicurazione ha la facoltà di delegare incarichi.

16.3.2. La commissione d'assicurazione assume anche la carica di commissione d'investimento. Le sue mansioni e competenze sono definite in un regolamento emesso dal consiglio di fondazione della proparis.

16.3.3. La commissione d'assicurazione si compone di almeno quattro membri. I datori di lavoro e i dipendenti sono rappresentati da un uguale numero di membri. I rappresentanti dei datori di lavoro vengono designati dall'organo competente dell'associazione. I rappresentanti dei dipendenti vengono designati dalle organizzazioni dei dipendenti.

- 16.3.4. La commissione d'assicurazione si autocostituisce. La carica di presidente viene assunta a turno dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti. In caso di parità di voti la decisione spetta al presidente.
- 16.3.5. La commissione d'assicurazione resta in carica per quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti alla scadenza del mandato.
- 16.3.6. La proparis, i rappresentanti dell'associazione, l'organo d'applicazione e la compagnia d'assicurazione gerente prendono parte alle riunioni della commissione d'assicurazione con funzione consultiva. La commissione d'assicurazione si riunisce almeno una volta all'anno.
- 16.3.7. La proparis deve garantire la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro in modo tale che possano svolgere i loro compiti direttivi.

16.4. Controllo

Il consiglio di fondazione designa un ufficio di controllo per la proparis per una fondazioni di previdenza arti e mestieri Svizzero e un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

La commissione d'assicurazione designa un ufficio di controllo incaricato del controllo annuale della gestione, dei conti e degli investimenti patrimoniali della Cassa pensione.

16.5. Organo d'applicazione

La gestione amministrativa della Cassa pensione è affidata all'organo d'applicazione. La proparis emana le direttive richieste per la gestione e le attività di controllo.

16.6. Obbligo di discrezione

Le persone che partecipano alla gestione e al controllo della previdenza professionale sottostanno, per ciò che concerne la situazione personale e finanziaria delle persone assicurate, all'obbligo di discrezione.

17. OBLIGO D'INFORMAZIONE E DI NOTIFICA

17.1. Obbligo d'informazione

Su richiesta, le persone assicurate, i loro eventuali datori di lavoro e gli aventi diritto sono tenuti a comunicare in modo veritiero alla commissione d'assicurazione e all'organo d'applicazione tutti i dati determinati per la previdenza.

17.2. Obbligo di notifica

Anche senza specifica richiesta, all'organo d'applicazione deve essere comunicato immediatamente quanto segue:

- dalla ditta affiliata: la notifica di ogni nuovo dipendente che entra a far parte della cerchia delle persone assicurate nonché il termine del rapporto di lavoro di un dipendente assicurato. Nella notifica occorre specificare l'attuale indirizzo, lo stato civile ed eventuali sue modifiche, l'insorgere di un caso di previdenza (invalidità o decesso) e la conferma di aver consegnato al dipendente uscente il modulo "Prestazione di libero passaggio";
- dal beneficiario di una rendita d'invalidità: qualsiasi cambiamento del grado d'invalidità o del reddito da lavoro;
- dai beneficiari di altre rendite: ogni modifica della situazione personale che potrebbe influire sul diritto alle prestazioni, come p. es. le nuove nozze del coniuge superstite, l'inizio o la fine della convivenza more uxorio, il termine della formazione dei figli, i cambiamenti dei redditi da lavoro ecc.

17.3. Notifica dei salari annui soggetto all'AVS

Al più tardi entro il 31 gennaio, le ditte affiliate devono comunicare i salari annui soggetto all'AVS dell'anno in corso, sempre che nella loro ditta siano assicurate persone ai sensi del piano di previdenza.

17.4. Elaborazione e trasmissione di dati personali

La Cassa pensione è autorizzata a comunicare alla compagnia gerente tutti i dati personali della persona assicurata occorrenti per la gestione della previdenza e la garanzia della relativa copertura. La compagnia gerente, se necessario, può a sua volta trasmettere i dati ai riassicuratori.

17.5. Certificati di previdenza

Le ditte affiliate ricevono i certificati di previdenza (in duplice copia) nonché i regolamenti, i promemoria e i formulari. Queste sono a loro volta responsabili della consegna dei documenti alle persone assicurate.

17.6. Ritardo nella notifica e infrazione dell'obbligo d'informazione e di notifica

La Cassa pensione non risponde per le conseguenze del ritardo della notifica o dell'infrazione dell'obbligo di informazione e di notifica da parte delle persone assicurate, dei rispettivi datori di lavoro e degli aventi diritto.

18. INFORMAZIONI (TRASPARENZA)

18.1. Informazioni alle persone assicurate

La Cassa pensione informa ogni anno le persone assicurate in merito a

- 18.1.1. l'importo della prestazione di libero passaggio, i diritti alle prestazioni, il salario coordinato e i contributi dovuti;
- 18.1.2. la sua organizzazione e le modalità di finanziamento;
- 18.1.3. i membri dell'organo costituito pariteticamente ai sensi dell'art. 51 della LPP.

18.2. Dati della compagnia gerente

La compagnia gerente comunica a cadenza annuale alla Cassa pensione le basi per il calcolo dei contributi, della partecipazione alle eccedenze e delle prestazioni assicurate.

18.3. Rilascio di informazioni alle persone assicurate

Su richiesta, la Cassa pensione deve informare per iscritto le persone assicurate sulle basi giuridiche e le pubblicazioni menzionate nel presente regolamento, i documenti loro consegnati e la loro assicurazione. Se la richiesta concerne la situazione personale, deve essere inoltrata per iscritto con l'indicazione dell'indirizzo e/o del numero di telefono presso il quale l'assicurato è raggiungibile direttamente (protezione della personalità e dei dati).

19. DISPOSIZIONI FINALI

19.1. Controversie giuridiche

Per le eventuali controversie giuridiche che possono sorgere tra la Cassa pensione, i datori di lavoro e gli aventi diritto in merito all'applicazione del presente regolamento, sono competenti i tribunali designati a questo scopo dalla LPP. Il foro competente è la sede o il domicilio in Svizzera della parte convenuta oppure la località in cui ha sede la ditta e nella quale la persona assicurata svolge o svolgeva la sua attività.

19.2. Luogo di adempimento

Il luogo d'adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto o la sede della proprietas per una fondazioni di previdenza arti e mestieri Svizzero. In mancanza di detto domicilio le prestazioni vengono versate su un conto designato dall'avente diritto presso una banca in Svizzera. Le prestazioni assicurate sono versate in franchi svizzeri.

19.3. Modifiche del regolamento

Le modifiche del regolamento sono decise dalla commissione d'assicurazione e devono essere conformi alle disposizioni di legge. Inoltre non devono differire dallo scopo per il quale sono stati versati i fondi fino al giorno della modifica, né diminuire le prestazioni che sono già esigibili.

19.4. Lacune nel regolamento

I casi non disciplinati espressamente da questo regolamento sono di competenza della commissione d'assicurazione. Quest'ultima prende le sue decisioni per analogia e in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

19.5. Disposizioni transitorie

Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti in corso di versamento al 31 dicembre 2006 non subiscono alcuna modifica.

Per tutti gli assicurati in cui è subentrato un caso di previdenza prima del 1° gennaio 2009 si applica il regolamento vigente alla data in cui è insorto il caso di previdenza.

19.6. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009 e sostituisce i regolamenti ed i relativi allegati vigenti dal 1° gennaio 2008.

1. ALLEGATO: TABELLE D'ACQUISTO

1.1. Tabella d'acquisto 2007 per i piani di base LPP

Avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato in base all'età raggiunta

Età	Avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato	Età	Avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato
18	0.00%	45	202.93%
19	0.00%	46	221.99%
20	0.00%	47	241.43%
21	0.00%	48	261.26%
22	0.00%	49	281.48%
23	0.00%	50	302.11%
24	0.00%	51	323.15%
25	0.00%	52	344.62%
26	7.00%	53	366.51%
27	14.14%	54	388.84%
28	21.42%	55	411.62%
29	28.85%	56	437.85%
30	36.43%	57	464.61%
31	44.16%	58	491.90%
32	52.04%	59	519.74%
33	60.08%	60	548.13%
34	68.28%	61	577.09%
35	76.65%	62	606.64%
36	88.18%	63	636.77%
37	99.94%	64	667.50%
38	111.94%	65	698.85%
39	124.18%	66	730.83%
40	136.67%		
41	149.40%		
42	162.39%		
43	175.64%		
44	189.15%		

I valori indicati nella tabella trovano applicazione per gli acquisti effettuati il 1° gennaio dell'anno civile in cui la persona assicurata ha compiuto l'età LPP riportata nella colonna "Età" (anno civile corrente meno l'anno di nascita). In caso di acquisti nel corso dell'anno, l'importo dell'aveve di vecchiaia massimo è il risultato del valore intermedio dei mesi trascorsi dal 1° gennaio, riferito ai valori in tabella al 1° gennaio dell'anno d'acquisto e gli analoghi valori al 1° gennaio dell'anno successivo.

Esempio: acquisto massimo all'età di 49 anni

Salario AVS	CHF 70'000	Avere di vecchiaia max.	281.48%	CHF 131'719
Salario assicurato	CHF 46'795	./. Avere di vecchiaia disponibile		CHF 80'000
(Situazione 1.1.2007)		Acquisto massimo all'età di 49 anni		CHF 51'719

1.2. Tabella d'acquisto 2007 per i piani di risparmio

Avere di vecchiaia massimo in % di migliaia di franchi di accrediti di vecchiaia in base all'età raggiunta.

Età	Avere di vecchiaia massimo in % di CHF 1'000 d'accredito di vecchiaia.	Età	Avere di vecchiaia massimo in % di CHF 1'000 d'accredito di vecchiaia.
18	0.00%	45	3534.43%
19	100.00%	46	3705.12%
20	202.00%	47	3879.22%
21	306.04%	48	4056.81%
22	412.16%	49	4237.94%
23	520.40%	50	4422.70%
24	630.81%	51	4611.16%
25	743.43%	52	4803.38%
26	858.30%	53	4999.45%
27	975.46%	54	5199.44%
28	1094.97%	55	5403.43%
29	1216.87%	56	5611.49%
30	1341.21%	57	5823.72%
31	1468.03%	58	6040.20%
32	1597.39%	59	6261.00%
33	1729.34%	60	6486.22%
34	1863.93%	61	6715.95%
35	2001.21%	62	6950.27%
36	2141.23%	63	7189.27%
37	2284.06%	64	7433.06%
38	2429.74%	65	7681.72%
39	2578.33%	66	7935.35%
40	2729.90%		
41	2884.50%		
42	3042.19%		
43	3203.03%		
44	3367.09%		

I valori indicati nella tabella trovano applicazione per gli acquisti effettuati il 1° gennaio dell'anno civile in cui la persona assicurata ha compiuto l'età LPP riportata nella colonna "Età" (anno civile corrente meno l'anno di nascita). In caso di acquisti nel corso dell'anno, l'importo dell'aveve di vecchiaia massimo è il risultato del valore intermedio dei mesi trascorsi dal 1° gennaio, riferito ai valori in tabella al 1° gennaio dell'anno d'acquisto e gli analoghi valori al 1° gennaio dell'anno successivo.

Esempio: acquisto massimo all'età di 49 anni

Accredito di vecchiaia	CHF 2'500	Avere di vecchiaia max.	4237.94%	CHF 105'949
		. /. Avere di vecchiaia disponibile		CHF 60'000
		Acquisto massimo all'età di 49 anni		CHF 45'949

Indice analitico

abitazione per uso proprio	27
accrediti di vecchiaia	9, 31
acquisto	31
acquisto di anni di contribuzione	29
adeguamento all'evoluzione dei prezzi	19
affiliazione facoltativa	24
alienazione	28
aliquota di conversione	10, 22
ammontare della rendita per il convivente	15
area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein	25
asseggni per grandi invalidi	18
assemblea della fondazione	32
assicurazione complementare	28
assicurazione contro gli infortuni	18, 21
assicurazione militare	18
attività lucrativa	12, 14, 22
attività lucrativa indipendente	7, 25
attività principale	7
atto di morte	20
atto di nascita	20
autenticazione della firma	20, 25, 27
autorità di vigilanza	32
avente diritto	10, 11, 16, 34
avere di vecchiaia	9, 10, 22, 24, 25, 26, 28, 31
avere di vecchiaia LPP	25
basi determinanti per il calcolo	9
basi giuridiche	35
cambiamento	34
capacità al lavoro	7
capacità di guadagno	17
capitale di decesso	16
capitale di vecchiaia	11
caso di previdenza	34, 36
cassa di compensazione AVS	25
Cassa pensione	31
causa del decesso	20
certificato di previdenza	8, 10, 11, 34
cessione	19
clausola di riserva	8
colpa	18
commissione d'assicurazione	10, 19, 29, 32, 33, 34, 36
commissione d'investimento	32
compagnia gerente	4
Comunità europea	25
congedo di maternità	9
coniuge	14, 16, 25, 26, 27, 28
coniuge superstite	14, 22
consiglio di fondazione	32
conteggio	7
conto di libero passaggio	25
contratto di lavoro	7
contratto di tirocinio	20
contributi	29, 35
contributi di rischio	24
contributo dovuto per un anno	25
controllo degli abitanti	25

controversie giuridiche	36
convenzione d'adesione	5, 7
convivenza	15, 16, 20
coordinamento	18
copertura previdenziale	6, 8
coppie omosessuali	18
costituzione in pegno	27, 28
creditore pignoratizio	21, 25
data	15
data di nascita	20
dati personali	34
datore di lavoro	5, 7, 9, 13, 24, 29, 31, 32, 34
decesso	13, 14, 18, 19, 31, 34
decesso causato da infortunio	15
decesso in seguito a infortunio	15
decisione dell'AI	20
decisione dell'AVS	21
dipendenti	7, 24, 29, 32
diritto	18
diritto al capitale di decesso	16
diritto alla rendita	15
diritto alle prestazioni	35
diritto alle rendite per figli	17
diritto successorio	21
disoccupazione	9
disposizione transitoria	13
ditta affiliata	7, 9, 19, 24, 26, 29, 34
divorzio	24, 26, 29
documentazione	28
documenti	20, 34
documenti giustificativi equivalenti	25
domicilio	36
durata del diritto	17
durata del mandato	32, 33
durata di matrimonio	14
entrata in vigore	36
eredità	21, 28
esame dello stato di salute	8
esigibilità	10, 16, 21, 24, 25, 27
esonero	29
esonero dal pagamento dei contributi	12
estero	7
età determinante	9
età di pensionamento	9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 28, 29
evoluzione dei prezzi	10, 19, 24, 31
ex coniuge	15
figli	16, 17
figli affiliati	17
figli superstiti	16
figliastri	17
finanziamento	35
Fondazione generale	6
fondi liberi della fondazione	31
Fondo di garanzia	19, 30, 31
forma delle prestazioni	21
formazione	17, 20, 34
formazione permanente	33
foro competente	36

fratelli	16
genitori	16
gestione contabile	32
giustificazione del diritto alle prestazioni	20
grado dell'invalidità	13
grado d'invalidità	12, 13, 17, 34
guadagno presumibilmente perso	18
impignorabilità	21
importo del capitale di vecchiaia	11
importo della rendita	14
importo della rendita di vecchiaia	10
importo delle rendite per figli	17
importo minimo del prelievo anticipato	28
incapacità al lavoro	12, 14
incapacità di guadagno	12
incredibilità	21
indennità giornaliera	18
infermità congenita	12, 14
informazioni	35
infortunio	9, 12, 18, 21
infrazione dell'obbligo di informazione e di notifica	34
inizio della previdenza	8
inizio dell'incapacità al lavoro	12
insolvenza	19
interesse di mora	25
interessi	21, 24, 28, 29
invalidità	12, 13, 18, 31, 34
investimenti patrimoniali	33
istituto collettore	25
lacune di copertura	32
LAINF	18
LAM	18
lavoratori indipendenti	6, 7, 8, 9, 24
legame di convivenza	14
libretto di famiglia	20
liquidazione in capitale	20
luogo d'adempimento	36
malattia	9, 12, 15, 18
maternità	9
matrimonio	14, 15
membro esterno	25
miglioramento delle prestazioni	31
minorenni	12
misure di reintegrazione	18
modifica	34
modifica del grado d'invalidità	13, 20
modifiche del regolamento	36
mutui ipotecari	27
notifica	8, 34
notifica d'uscita	25
nuove nozze	14
obbligo d'ammortamento	27
obbligo di contribuzione	29
obbligo di discrezione	33
obbligo di notifica	34
obbligo di prestazione	18
obbligo di versamento dei contributi	9
obbligo di versamento del salario	9

obbligo di versare la prestazione	13
obbligo d'informazione	34
orfano	17
organizzazione	35
organo	32
organo d'applicazione	7, 20, 25, 33, 34
patrimonio	32
pensionamento anticipato	29
periodo d'attesa	13
periodo di validità della riserva	8
perito riconosciuto in materia di previdenza professionale	33
persona assicurata	7, 12
persone parzialmente invalide	13
piano di previdenza	5, 11, 13
polizza di libero passaggio	25
prelievo	27
prelievo anticipato	22, 27, 28
prelievo differito	22
presidente	32, 33
prestazioni	19
prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera	13
prestazioni di capitale	18, 21, 22
prestazioni di libero passaggio	7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35
prestazioni di previdenza	31
prestazioni di rischio	28
prestazioni di vecchiaia	22, 28
prestazioni d'invalidità	18, 20, 22
prestazioni minime	18
prestazioni minime LPP	8, 18
prestazioni previdenziali	7, 18, 21, 26, 28
prestito ipotecario	27
promozione della proprietà abitativa	24
proprietà dell'abitazione	28
proprietà di abitazioni	27
proprietà di un'abitazione	27
rapporti dei medici	20
rapporto di convivenza	14
rapporto di lavoro	24, 34
redditi computabili	18
reddito annuo AVS	9
reddito da lavoro	34
reddito sostitutivo	18
regolamenti	32, 34
regolamento di liquidazione parziale	26
rendita	15
rendita di vecchiaia	10, 22
rendita di vecchiaia AVS	21
rendita d'invalidità	10, 12, 13, 17, 18, 19, 21
rendita d'invalidità completa	13
rendita per coniugi	14, 15, 16, 19, 21
rendita per conviventi	15
rendita per figli	17, 21
rendita per figli di pensionato	17, 22
rendita per figli d'invalido	17, 19
rendita per il convivente superstite	15
rendita per orfani	17, 19, 22
rendite	19, 21
rendite in corso	31

rendite per i superstiti	15
resoconto d'esercizio	32
restrizione del diritto d'alienazione	28
ricaduta	13
richiesta di rimborso	26
riduzione	9
riduzione del grado di occupazione	22
riduzione delle prestazioni	18
rielezione	32, 33
rilascio di informazioni	35
rimborso	28
rischi	32
riserve	8
riserve di contributi del datore di lavoro	31
salario annuo	24
salario annuo AVS	7, 9
salario assicurato	9
salario minimo	13
scadenza	25
sentenza di divorzio	15
spese d'amministrazione	31
stato civile	34
statuti	32
strategia d'investimento	32
subentrare dell'incapacità lavorativa	14
surrogazione	19
tasse	28
termine di prescrizione	18
terzi responsabili	19
tribunali	36
ufficio di controllo	32, 33
Ufficio federale delle assicurazioni sociali	6
unione domestica registrata	18
uscita	24, 26
valore di trasformazione in rendita	18
versamenti unici	31
versamento	19, 20
versamento di capitale	15
versamento in contanti	25
Versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia	22
vicepresidente	32
violazione dell'obbligo di dichiarazione	7